Atti consiliari XII LEGISLATURA



# PROPOSTA DI LEGGE

## N. 115 del 20 novembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORROTTI, GRASSELLI, TIERO, PALAZZI e SAVO

SOSTEGNO PER L'ADDESTRAMENTO DI CANI GUIDA PER SOGGETTI NON VEDENTI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII-IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



## Proposta di legge regionale recante:

"Sostegno per l'addestramento di cani guida per soggetti non vedenti"

Laura Corrotti

Firmato digitalmente da: Laura Corrotti

Data: 20/11/2023 11:20:32

Firmato digitalmente da: Micol

Grasselli

Data: 20/11/2023 11:36:08

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi Data: 20/11/2023 11:59:37

Firmato digitalmente da:

Alessia Savo

Data: 20/11/2023 12:17:52

Firmato digitalmente da: Enrico Tiero

Data: 20/11/2023 11:44:57



## (Finalità ed oggetto)

1. La presente legge, in armonia con gli articoli 32 della Costituzione e 7 dello Statuto nonché con la legge 14 febbraio 1974, n. 37 ("Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico") e successive modifiche e integrazioni, promuove il miglioramento della qualità della vita dei soggetti non vedenti, favorendone la piena e autonoma integrazione nella vita sociale.



#### (Interventi)

- 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene i soggetti che, a titolo gratuito, forniscono ai non vedenti cani guida per assisterli nelle loro attività quotidiane.
- 2. I contributi sono erogati per i seguenti interventi:
  - a) realizzazione delle attività tese all'allevamento, alla crescita e all'addestramento dei cani guida;
  - b) acquisto di beni e attrezzature strumentali alla gestione e allo svolgimento del servizio relativo alle attività di cui alla lett. a).



#### (Beneficiari)

- 1. I soggetti beneficiari dei contributi, che abbiano finalità statutarie connesse alle attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), sono i seguenti:
  - a) associazioni ed enti di promozione sociale;
  - b) enti del terzo settore e del patronato;
  - c) fondazioni;
  - d) organismi della cooperazione sociale, di volontariato e non lucrativi di utilità sociale.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di servizi sociali, definisce criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.



#### (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nel Programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1, "Spese correnti", del "Fondo per l'assistenza ai soggetti non vedenti", alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024-2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.



(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



#### **RELAZIONE**

In base al rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità su cecità e ipovisione, pubblicato nel 2019, i soggetti affetti da riduzione dell'acuità visiva o di cecità sono almeno 2 miliardi, metà dei quali per cause prevenibili. Secondo il rapporto Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nella Ue" del 2019, le gravi limitazioni visive colpiscono mediamente il 2,1% della popolazione del vecchio continente sopra i 15 anni. Dato, quest'ultimo, che si attesta al 5,6% e all'8,7% a partire, rispettivamente, dai 65 e 75 anni. Numeri per lo più allineati allo scenario nazionale: l'1,9% delle persone dai 15 anni di età registra gravi limitazioni. Una percentuale che cresce per gli over 65 (5%) e 75 (8%). Nel Lazio, sulla scorta dei dati Inps relativi al numero di ciechi in Italia registrati nel 2021 in riferimento alla popolazione residente in ogni regione, i non vedenti sono 9.690 unità.

Per la loro assistenza risulta essenziale il cosiddetto cane guida il cui accesso sui mezzi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico è stato disciplinato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37, integrata dalla legge n. 60 del 8 febbraio 2006. Da qui l'importanza degli accompagnatori a quattro zampe, essenziali, unitamente al bastone bianco, per superare le difficoltà che incontrano quotidianamente i soggetti non vedenti e migliorare la qualità della loro esistenza in termini di autonomia, indipendenza e mobilità.

La presente proposta muove in tale direzione, con l'obiettivo di sostenere il mondo dell'associazionismo che, a titolo gratuito, fornisce alle persone prive di vista i cani guida per assisterli nelle loro attività. In particolare:

L'art. 1 prevede le finalità volte alla promozione, come accennato, del miglioramento della qualità della vita dei soggetti non vedenti, favorendone la piena e autonoma integrazione nella vita sociale.

L''art. 2 elenca gli interventi finanziabili in ordine alle attività connesse all'allevamento, alla crescita e all'addestramento dei cani guida nonché l'acquisto di beni e attrezzature strumentali alla gestione e allo svolgimento del servizio relativo alle attività medesime.



L'art. 3 elenca i soggetti beneficiari del contributo e si attribuisce altresì alla Giunta la competenza di definire criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi acquisto di beni e attrezzature strumentali alla gestione e allo svolgimento del servizio relativo alle attività.

L'art. 4 individua la copertura finanziaria necessaria a finanziare gli interventi di cui all'articolo 2.

L'art. 5 è relativo all'entrata in vigore.